

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Pontificato di S. S. Giovanni Paolo II - Anno XXIV

N. CCCLXXXII — **Legge con la quale sono stabiliti divieti di fumo.**

14 giugno 2002

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale 26 novembre 2000;

Vista la legge 7 giugno 1929, n. II;

Visto il regolamento della Direzione dei Servizi Sanitari 12 giugno 1997, n. CCLXXVII;

Considerata l'opportunità di stabilire divieti di fumo nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e negli ambienti di lavoro;

ha emanato la seguente

LEGGE

Art. 1

1. Nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e negli ambienti chiusi di lavoro siti nel territorio dello Stato e nelle zone extraterritoriali, nonché negli autoveicoli adibiti ad uso pubblico, è vietato fumare.

2. Il divieto di cui al comma precedente è reso noto mediante l'apposizione di idonei cartelli recanti gli estremi della presente legge e la sanzione prevista.

Art. 2

Al Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano è demandato il controllo sulla prescrizione di cui all'art. 1 con la contestazione della trasgressione e l'applicazione immediata della relativa sanzione.

Art. 3

1. Al trasgressore del divieto di fumare è applicata la sanzione amministrativa di Euro 30.

2. Qualora il trasgressore non provveda all'immediato pagamento della sanzione comminata, l'agente che procede redige il relativo verbale recante eventuali dichiarazioni del trasgressore stesso.

3. Entro cinque giorni dalla contestazione dell'infrazione, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione presso gli Uffici del Corpo della Gendarmeria. Trascorso tale termine il verbale della trasgressione è trasmesso al *Giudice Unico*.

Art. 4

Alla presente disciplina si applica il disposto della legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 4 giugno 2002.

L'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, quattordici giugno duemiladue.

EDMUND Card. SZOKA, *Presidente*
ANGELO Card. SODANO
JOZEF Card. TOMKO
ANDRZEJ MARIA Card. DESKUR
GIOVANNI BATTISTA Card. RE
LORENZO Card. ANTONETTI
AGOSTINO Card. CACCIAVILLAN

Visto

Il Segretario Generale del Governatorato

✠ Gianni Danzi